

COMUNE DI MADDALONI

Copia conforme all'originale

2 4 SET. 1988

Maddaloni, It _____

IL SEGRITARIO GENERALE
(Dottor Galogero Rumeo)



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI MADDALONI (CASERTA)

PROGETTISTA : Dott. Ing. Giuseppe MARINO

Co-progettista : Dott. Ing. Angelo TURCO

Collaboratori : Dott. Ing. Giuseppe COLELLA

Arch. Luigi ŞOLONE

Hanno curato

gli aspetti geologici: Prof. Dott. Antonio VALLARIO

dell'Università di Napoli

gli aspetti giuridici: Prof. Avv. Ciro CENTORE

dell'UNiversità di Macerata

Disegnatori : Geom. Leo SALZILLO

Geom. Giovanni Schiavo

ikuta jiran kalibara. I QJOTIT

DISPOSIZIONI GENERALI

CAP. 1° - INTERVENTI SUL TERRITORIO. ATTIVITA' SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.

Art. 1 - Attività disciplinate dal P.R.G.C. e dal R.E.	pag.	•
Art. 2 - Interventi soggetti a concessione	pag.	-
Art. 3 - Gli interventi soggetti ad autorizzazione	pag.	-
Art. 4 - Attività edilizia non soggetta a concessione		
e ad autorizzazione	pag.	5
Art. 5 - Attività edilizia non soggetta a domanda pre		
ventiva	pag.	6
CAP. II - DOMANDA DI CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE.		
DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA A		
CORREDO DELLA DOMANDA. CERTIFICATO D'USO.		
ESAME DELLE DOMANDE. RILASCIO DELLA CON -		
CESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.		
VARIANTI AL PROGETTO.		
Art. 6 - Domanda di concessione od autorizzazione	pag. 7	7
Art. 7 - Documentazione a corredo della domanda di	pag.	r
concessione od autorizzazione.	pag. 8	2
Art. 8 - Documentazione a corredo della domanda di	pag. c	,
autorizzazione	pag. 12	,
Art. 9 - Domanda di certificazione d'uso	pag. 12	
Art.10 - Documentazione a corredo della domanda di	.puy. 10	r
certificazione d'uso	pag. 14	
•	Pay. 14	

	4	
Art. 11 - Certificazione d'uso dell'area	pag.	. 15
Art. 12 - Protocollo della domanda di concessione	•	
e di autorizzazione	pag.	. 16
Art. 13 - Esame della domanda di concessione o di		
autorizzazione	pag.	17
Art. 14 - Rilascio della concessione	pag.	
Art. 15 - Rilascio dell'autorizzazione edilizia	pag.	• ***
Art. 16 - Beneficiari della concessione edilizia	pag.	
Art. 17 - Periodo di validità della concessione		
edilizia	pag.	21
Art. 18 - Varianti al progetto	pag.	
		-
CAP. III - LA COMMISSIONE EDILIZIA		
	Ťa.	
Art. 19 - Composizione	pag.	23
Art. 20 - Attribuzioni	pag.	24
Art. 21 - Riunioni	pag.	25
	F54	
CAP. IV - INIZIO DEI LAVORI - RESPONSABILITA' - OCCUPAZIO		
NE DI SUOLO PUBBLICO - CONTROLLI - AGINILITO E ABI-		
TABILITA'.		
Art. 22 - Inizio dei lavori	Dag	20
Art. 23 - Comunicazione dei nominativi del direttore	pag.	26
dei lavori e del costruttore	Dag	27
Art. 24 - Responsabilità del titolare della concessione	pag.	27
edilizia, del progettista, del direttore dei		
lavori e del costruttore	nag.	20
Art. 25 - Organizzazione esterna del cantiere e rela-	pag.	28
tiva tabella	nac	20
	pag.	29

•			
Art. 26 - Occupazione di suolo pubblico	35	pag.	30
Art. 27 - Controlli e verifiche, osservazioni du	;		
rante l'esecuzione dei lavori e ultimazione	:		
. dei lavori		pag.	31
Art. 28 - Autorizzazione di agibilità o di abitabilità		pag.	34
Art. 29 - Visita finale di controllo per l'ottenimento		*.	
dell'agibilità o abitabilità		pag.	35
TITOLO II		•	
CARATTERIZZAZIONE DEI LOCALI		-3.	
CAP. V - LOCALI ABITABILI O PER ALTRI USI			
	•		
Art. 30 - Locali di abitazione e locali accessori		pag.	36
Art. 31 - Dimensioni e aereazione dei locali di tipo	4.		
abitazioni o accessori	•,	pag.	37.
Art. 32 - Cantina o garage - servizi igienici - ca-			
vedi		pag.	38
Art. 33 - Aereazione forzata		pag.	39
Art. 34 - soffitti		pag.	40
Art. 35 - Piani abitabili o destinati ad altro uso		pag.	
Art. 36 - Locali seminterrati		pag.	42
Art. 37 - Locali interrati		pag.	43
Art. 38 - Piani terranei		pag.	44
Art. 39 - Sottotetti		pag.	45
		- : ' - '.	
CAP. VI - CORTILI E CHIOSTRINE			
Art. 40 - Cortili		pag.	46
Art. 41 - Chiostrine		pag.	47
Art. 42 - Pertinenze e locali per ricovero animali		pag.	48

TITOLO III

PRESCRIZIONI IGIENICHE - DECORO - AGGETTI

CAP. VII - ISOLAMENIO

Arc. 43 - Isolamento dell'umidità	pag.	49
Art. 44 - Fecali	pag.	
Art. 45 - Servizio igienico	pag.	51
Art. 46 - Acqua potabile	pag.	
Art. 47 - Scale	pag,	
Art. 48 - Focolai e cucine	pag.	
Art. 49 - Bocche antincendio	pag.	
Art. 50 - Tubi di distribuzione del gas	pag.	
Art. 51 - Autorimesse	pag.	57
Art. 52 - Apparecchi di spegnimento	pag.	58
CAP. VIII - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO		
Art. 53 - Documentazione	pag.	60
Art. 54 - Verifica di conformità	pag.	61
	* J	7.7
CAP. IX - DECORO - RIPARAZIONI - AGGETTI		
Art. 55 - Antenne, applicazioni reclamistiche ed altre	pag.	62
Art. 56 - Ordinanza riparazione degli edifici	pag.	63
Art. 57 - Tabelle stradali e numeri civici	pag.	64
Art. 58 - Collocazione apparecchi per servizi pubblici	pag.	65
Art. 59 - Uscite dalle autorimesse	pag.	66
Art. 60 - Basamenti delle facciate	pag.	67
Art. 61 - Aggetti sugli spazi pubblici	pag.	68
Art. 62 - Intercapedini	pag.	69
Art. 63 - Coperture degli edifici	pag.	70
Art. 64 - Aree non edificate fronteggianti spazi	tun.	,0
pubblici	nač	71
	pag.	71

Art. 65 - Vetrine ed insegne	pag	. 72
Art. 66 - Marciapiedi e portici	pag	r. 73
Art. 67 - Zone verdi	pag	. 74
Art. 68 - Depositi di materiali visibili dagli spazi pubblici	pag	. 7
Art. 69 - Recipiente per la raccolta dei rifiuti	pag	. 76
Art. 70 - Cassette per il recapito della corrispondenza	pag	•
CAP. X - AREE SCOPERTE - PARCHEGGI - BARRIERE ARCHITETTONICHE		
Art. 71 - Autorimesse, negozi, centrali termiche, padiglioni		
da giardino	pag,	. 78
Art. 72 - Aree scoperte	pag.	
Art. 73 - Barriere architettoniche	pag.	
Art. 74 - Spazi per parcheggi	pag.	
Art. 75 - Salvaguardia dell'ambiante	pag.	
Art. 76 - Edifici pubblici	pag.	
Art. 77 - Locali per allevamento e ricovero bestiame	pag.	
Art. 78 - Impianti insalubri	pag.	•
VI OJOTIT		
LOTTIZZAZIONI DI AREE PRIVATE - VIGILANZA - VIOLAZIONE -		
NORME TRANSITORIE - ADEGUAMENTI.		
	<i>;</i>	•
CAP. XI - DOCUMENTAZIONE ED ONERI PER LA LOTTIZZAZIONE	•	•.
DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO		
Art. 79 - Istanza di lottizzazione e documentazione	pag.	86
Art. 80 - Convenzione	pag.	87
Art. 81 - Cessioni	pag.	88
Art. 82 - Rilascio o diniego di concessione alla	_ _	
lottizzazione	pag.	89
Art. 83 - Durata della concessione alla lottizzazione	Dag.	90

Art. 84 - Progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione	pag. 91
Art. 85 - Perdita di diritto alla restituzione della	pag. 91
cauzione	777 02
Art. 86 - Svincolo della cauzione	pag. 92
Art. 87 - Domanda di concessione nell'ambito della	pag. 93
lottizzazione	e de la compansión de l
Art. 88 - Compilazione di ufficio della lottizzazione	pag. 94
Art. 89 - Facoltà di deroga	pag. 95
	pag. 96
CAP. XII - VIGILANZA E VIOLAZIONE	
Art. 90 - Adeguamento alle norme vigenti	pag. 97
Art. 91 - Vigilanza sulle opere in corso sul territo	pag. 97
rio - provvedimenti	
Art. 92 -Violazioni alle norme del R.E.	pag. 98
	pag. 99
CAP. XIII - Entrata in vigore del R.E Norme	•
transitorie - adeguamenti	
Art. 93 - Entrata in vigore del R.E.	Dag 101
Art. 94 - Norme transitorie	pag. 101
Art. 95 - Controllo sulle autorizzazioni ad	pag. 102
. occupare suolo pubblico	
Art. 96 - Rimozione materiale accatastato su spazi	pag. 103
pubblici	
Art. 97 - Ordinanza di sostituzione di canne fumarie	pag. 104
Art. 98 - Ordinanza di rimozione di antenne radio	pag. 105
Art. 99 - Adeguamento autorimesse - lavanderie ed	pag. 106
altri impianti	
and the table	nag 107

TITOLO T

DISPOSIZIONI GENERALI

- CAP. Iº INTERVENTI SUL TERRITORIO . ATTIVITA' SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.
- ATTIVITA' DISCIPLINATE DAL P.R.G.C. E DAL R.E.

L'attività costruttiva edilizia, le altre attività ad essa con nesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano territoriale, le lottizzazioni di aree e scono edilizio nel territorio del Comune, nonché ogni altra attività comportan te trasformazione urbanistica del territorio com/le, sono disci plinate dal PRG e dalla relative norme tecniche di attuazione. dalle norme concernenti il pagamento del contributo concessorio afferente le opere di urbanizzazione e il costo di costruzione, dal presente regolamento, l.n. 765 del 6/8/967, della L:n. 10/977, dalla L.n.457/978, nonché dalle altre leggi nazionali e regionali e disposizioni vigenti applicabili in materia; ed ancora dalla legge 28.2.1985, n. 47.

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edili zia nel territorio com/le é coggetta a concessione. In particolare sono soggette a concessione:

- a)lottizzazione di aree a scopo edificatorio;
- b)opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità pode rale o di bonifica, strade private; c)nuove costruzioni;

- d) ampliamento, sorraclevazione, demolizioni con ricostruzione tota le o parziale di fabbricati;
- e)restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione dei fabbri cati che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio;
- 1) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dellu'or ganismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compa tibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristi no e il rihnovo degli elementi estranei all'organismo edilizio; 2)interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare dli ordanismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto e in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, le modifica e l'inserimento di nuovi
- f)modifiche di destinazioni d'uso anche parziali di unità edilizie; g)costruzioni di impianti sportivi e relative attrezzature; h)installazione di elettrodotto, dasdotti, lince telefoniche con carattere di servizi generali e relativi ma nufatti; i)servizi per la somministrazione del carburante per veicoli a
- 1)Installazione impianti di riscaldamento, condizionamento, venti lazione ed opere inerchti(art.18 legge termica); m)apertura e coltivazione di cave.
- Salvo quanto ulteriormente specificato dalle norme relative al pagamento del contributo concessorio, sono sottoposte al contribu to stesso le opere di cui ai punti b) (quando non risultano in attuazione degli strumenti urbanistici), c/, d), e) (quando non si impegni mediante convezione, a praticare prezzi vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune), f)g),i), m) del presente articolo.
- In ogni caso, le modalità e la corresponsione del ontributo conces sorio sono fissati da apposita deliberazione con/Le in conformi tà del relativo provvedimento legislativo del consiglio regele.

Sono soggetti ad autorizzazione:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire par ti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non al terino i volumi e le superfici delle singole unità in immobilia ri e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso; in parti colare-sono interventi di manutenzione straordinaria:
- 1) apertura, chiusura o modificazioni delle porte interme; apertura chiusura o modificazione di porte esterne o finistre solo se ciò costituisce ripristino della preesistenza;
- 2) consolidamento di strutture verticali e rifacimento di solai di calpestio, scale e coperture, con divieto di modificame le quote d'imposta. Il consolidamento o la sostituzione di tali parti strut turali non deve comportare alterazione allo stato dei luoghi né planimetricamente, ne quantitativamente rispetto alle superfici utili ed ai volumi esistenti:
- 3)demolizione e ricostruzione di tranczzi interni, sempreché le opere richieste ne comportino modifiche alla situazione planime trica ad eccezione degli spostamenti e cteazioni di servizi(ad es., bagni, cucine etc.,);
- 4) opere accessorie ad edifici esistenti che non comportino, comun que, aumento di volume e di superfici utili, quali ad esempio, impianto di ascensori, recinzioni, sistemazioni esterne, scale di sicurezza, ecc.;
- 5) realizzazione dei volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici.

Sono soggetti altresì ad autorizzazioni:

- b)gli interventi di cui ai punti 1;2),3)4) e 5)del successivo art.4 allorché eseguiti negli stabili vincolati dalle leggi n.21497 e 1089 del 1939;
- c)rivestimenti e coloriture di prospetti esterni che prevedano mo difiche di preesistenti aggetti,ornamenti; materiali e colori; d)apposizione di tende aggettanti su spazio pubblico, collocazione di insegne, mostre, wetrine per negozi, di tabelle o cartelli, di lumi, di cartelloni od oggetti a scopo di pubblicità;
- e) apertura e modifica di accessi sulle fronti stradali o su aree pubbliche che non comportino alterazioni nel corpo di fabbrica; f)opere per allacci di energia elettrica, que, telefeno ecc.;
- g)distributori carburanti, con annessi accessori, senoreché non com nortino realizzazione di manufatti diversi de quelli della di stribuzione carburante;
- h)le varianti in corso d'opera di cui al c.12° dell'art.15 l.n. 10/77;
- i)abbattimento di alberi in parchi e diardini privati e in comples si alberati di valore ambientale;

1) cappelle, editole e monumenti funerari in genere;
m) demolizioni totali o parziali di fabbricati e manufatti, gli
scavi e i rinterri e modifiche al suolo pubblico e privato, ope
re e costruzioni sotterranee, muri di sostegno e rilevati in
genere;
n) manufatti costruiti da strutture trasferibili, precarie e gen

fiabili, che non richiedano altacciamento ai pubblici servizi;
o)l'installazione di campeggi mobili occasionali;

p)le occipazioni di suolo mediante depositi di materiale, relitti rottami, esposizione a cielo libero di merci. Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione; a)le opere di manutenzione ordinaria consistenti in opere di ri parazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ossia quelle che riguardano in particolare:

- 1) demolizione o ricostruzione totale o parziale dei pavimenti;
- 2) demolizione o ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloritura;
- 3) rifacimento o sostituzione di infissi interni ed esterni;

del terreno.

- 4) impianti per servizi accessori, come idraulico, formatizio, allon tanemento acque meteoriche, illuminazione, riscaldamento, ventilazio ne, sempreché non comportino creazione di nuovi volumi tecnici; 5) rivestimenti e coloriture di prospetti esterni, sempreché esegui
- ti senza modifiche ai preesistenti aggetti ornamenti materiali e colori.
- Sono altresì non soggette a concessione o autorizzazione:
 b)le opere e installazioni per la segnaletica stradale, orizzantale
 e verticale, in applicazione del codice della strada;
 c)installazione di condutture elettriche, telefoniche, antenne tele
 visive, ecc., sempreché non comportino opere murario, scavi e rinterri;
 d)opere relative al giardinaggio ed alla sistemazione degli spazi
 esterni sempreché non comportino opere murarie o rimodellamento

Art. 5 - ATTIVITA' EDILIZIA NON SOGGETTA A DOMANDA PREVENTIVA

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole ope re provvisionali di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario do darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di concessione ove richiesta, oppure w la domanda di autorizzazione, di cui all'art.6.

CAP. II - DOMANDA DI CONCESSIONE OD, AUTORIZZAZIONE. DOCUMENTAZIONE TE
CNICA ED AMMINISTRATIVA A CORREDO DELLA DOMANDA. CERTIFICATO

D'USO. ESAME DELLE DOMANDE. RILASCIO DELLA CONCESSIONE O DEL

L'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA. VARIANTI AL PROGLITO.

La domanda di concessione od autorizzazione per eseguire lavo ri di cui ai precedenti artt.2 e 3 redatta in carta da bollo e firmata dal proprietario o dal concessionario dell'area, o tito lare del diritto, di superficie o in possesso di altri diritti reali sull'area, e dal progettista, deve essere indirizzata al Sindaco. Il titolare della domanda (persona fisica o giuridica legittimamente rappwesentata) dovrà eleggere domicilio, per tutti gli atti ed affari relativi al rilascio della concessione edili zia ed alla esecuzione dei lavori, nel comune il cui territotio marà interessato alle opere esequendo espressamente per iscritto-(art:47 e 1350 c.c.). Ove il richiedente la concessione ila una persona giuridica dovrà essere prodotta idonea documentazione pubblica da cui risulti la natura, la sede ed il rappresentante legale. Nella domanda dovranno risultare esplicitamente: a)l'impegno di osservare le norme del presente regolamento edi-

lizio e le leggi vigenti; b)l'elezione di domicilio nel comune da parte del richiedente; c)l'indicazione del numero di codice fiscale sia del richiedente

che del progettista:

d)l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome e il numero di codice fiscale del direttore dei lavori e del co struttore: di denunciare altresì successivi eventuali cambiamen tiventrocotto giorni, sotto pena, in caso di inadempienza, della sospensione dei lavori.

Le progettazioni debbono essere firmate da ingegneri o architet ti ovvero geometri o periti industriali edili, abilitati ad eser citare la professione nel territorio dello stato, nei casi e nei limiti assegnati alla loro attività professionale dalle disposi zioni speciali che li riguardano.

Art. 7 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DO AUTORIZZAZIONE.

La documentazione a corredo della domanda di concessione deve essere completa di ogni riferimento atto ad individuare e descrivere i luoghi ove si intende intervenire e la natura e dimensione degli interventi stessi. La documentazione relativa alla individuazione e descrizione dei luoghi ove si intende intervenira devono comunque essere asseverati con giuramento nelle forme di legge dal progettista. Fatti salvi i casi in cui la natura e dimensione degli interventi, che a giudizio del progettista e del sindaco (ovvero su richiesta della C.E.), possono essere richieste minori o maggiori documentazioni, queste di norma sono:

A) Per le nuove costruzioni:

1)l'intero fonlio catastale anniormato, rilasciato dall'UTE, con l'esatta indicazione del lotto, mediante colorazione trasparente firmata dal progettista.

stralcio dello strumento urbanistico attuativo, con la esatta ubicazione del lotto interessato.

3) Planimetria d'insieme in scala.....comprendente il piano que tato, con le indicazioni della superficie del lotto, delle strade, della posizione, sagome e distacchi del fabbricato, delle eventua li costruzioni confinanti con i relativi distacchi, del nome dei proprietari delle medesime costruzioni e delle eventuali albera ture esistenti con l'indicazione delle varie essenze

piano devono essere chiaramente riportati i nunti di vista nuno rati dai quali sono state riprese le fotografio allegate al progetto.

Tutte le quote altimetriche sia relative al piane di campacha ori ginario che a quelle della sistemazione del terreno post-creram, devono essere riferite ad un determinato canosaldo immodificabi le fino all'ultimazione dei lavori. Detta planimetria dovrà es sere altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti bli elementi geometrici del progetto (superficie del lotto, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani, superficie dei parcheggi etc.,)/
5)Le ipiante dei vari piani, in scala..., con l'indicazione delle

(1) max 1:500

strutture portanti interne, delle quote planimetriche e altimetriche del piano cantinato, del piano scainterrato con le quote altimetriche dei punti di emergenza del fabbricato dal terreno, del piano terra rialzato, del piano tipo, del piano attico (ove con sentito), del piano di copertura. In tutte le piante devono essere indicate le linee di sezione.

. Qualora si tratti di edificio aderente a altro falbri cato che deve comunicare con l'opera promettate, le piante devo no essere anche estese ai vani contigui della costruzione esistente e recare le indicazioni di destinazione degli stessi. 6) Almeno due Sezioni (trasversali e longitudinali) per ciascur cor po di fabbrica in scala. (2)

con le misure delle altez ti delle singoli miani, dello spessore dei solai, degli mor ti delle parti addreganti, dei colmi delle parti al di sopra del la linea di gronda e dell'altezza totale dell'edificio. In tali sezioni deve essere altresì indicato l'andamento del termo (ante o post operan) lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade. Tutte le quote altimetriche ivi comprese quelle relative al piano di cambagna anche o post-coeram debbono essere riferite allo stesso caposaldo di cui al precedente punto 4), 7) Tutti i prospetti dell'opera procettata, a scaplice contorno, nel rapporto...(2)

completi di riferimenti agli edifici circostanti, al terreno e al le sue eventuali modifiche. Nei prospetti deve essere reppresenta ta anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno di progetto. Qualora l'edificio sia aderente ad altri mfabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle fac ciate aderenti. I prospetti devono contenere tutti gli elementi archittetonici dell'edificio evidenziando in particolare le aperture e i relativi infissi, le noccolature, gli spazi per insegne, le opere in ferro e balustre, le coperture, i pluviali in vista, i volumi tecnici.

8) Piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1,20, in corrispondenza di piani caratteristici con la indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore. Analoghi particolari per recinzione, cancelli e sistemazioni di tevra.

9) Indicazione cancelli e sistemazioni di tevra.

9) Indicazione composizione a tutti quegli impianti che per la loro dimensione (canne funario, impianti di riccal demente, in institi di condizionamento, ascensori, rete principale fognatura), siane determinanti per composizione architettorica dell'edificio. In certi-

colare, ove non esista la possibilità di approvvigionamento idri co mediante acquedotto pubblico, deve essere allegate progetto e relazione tecnica del sistema di approvvigionamento adottato, con l'approvazione dell'Ufficio d'Igiene e Sanità. Nel caso che la zona fosse priva di formatura pubblica, deve essere allegato progetto e relazione tecnica del sistema adottato per assicurare l'al lontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, approvato dal:: il'ufficiale sanitario.

- 10) Relazione illustrativa contenete tra l'altro le caratteristi; che costruttive e le modalità di esecuzione con la indicazione delle eventuali opere provvisionali, nonché la destinazione d'uso generale dell'edificio.
- 11) Nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, eve necessario.
- 13) Nulla osta delle competenti Sevrintendenze statali e regionali ove necessario.
- 14)Perhessi od autorizzazioni ove necessari, per le arco, di edifici e le opere songette a leggi speciali o repolamentazioni comuna li, prov.li o statali, devono essere preventivamente esibiti dai ri chiedenti.
- 15) Concessione, even necessario, di accessi ner le area prosnicien ti strade statali o prov.li fuori dei centri obitati.
- 16) Certa autent ca dell'eseventuali convenzioni tra continentia
- B)Per le demolizioni e ricostrusioni:
- 1) tutte le documentazioni di cui al precedente nunto "i".
- 2)Medello ISTAT-Rilevazione dell'attività edilizia enere da deze lire.
- 3)Ove le norme tecniche di attuazione dello strumento urb.co richigidano una conbscenza delle caratteristiche planimetriche e delle de stinazioni d'uso degli edifici esistenti, rilievo quotato in scala minima di 1,200 degli edifici da demelire, relativo alle piante di tutti i piani e alle sezioni più indicative, con documentazione fo tografica, nonché le destinazioni d'uso.
- C) per i restauri, risanamenti, conservativi e ristrutturazioni:
- 1)la documentazione di cui al nunto "h" nn.1,2,10,11,12,13.
- 2) Piante, prospetti e sezioni di scala. (3), relativi ai niani o uni tà immobiliari in cui sono provisti interventi.
- 3)Piante, prospetti e sezioni in scala non inferiore. ()., con la indicazione deali interventi richiesti evidenziando de devolizioni dalle ricostruzioni.
- 4)Documentazione attestante le destinazioni d'uso o su base cata stale o riferita de autorizzazioni com/li od in mancanza altra idonea documentazione di asseverazione avente data cerva.

5) Qualora gli interventi riguardino parti esterne degli edifici dovranno essere esibite m fotografie a colori.

-6)Qualora gli interventi interessino parti comuni dell'edificio dovranno produrre il nulla osta del Condominio.

D) Per interventi su edifici di interesse storico-ambientale.

1)La documentazione di cui al punto C, con indicazioni dettaglia te sulla natura dei materiali, sulle decorazioni e sulle parti or

namentali esistenti e di progetto.

2) Relazione storico-critica finalizzata ad individuare la strati grafia storica dell'edificio. Detta stratigrafia, dovrà mettere in evidenza le caratteristiche tipologiche dell'unità edilizia nel tempo, il valore degli eventuali episodi figurativi di rilevante interesse e tutte le alterazioni del tessuto edilizio(superfetazioni).La relazione, redatta da ingegnere, architetto od altro pro fessionista abiltato, dovrà essere asseverata con giuramento nelle forme di legge dal suo autore.

La documentazione a corredo della domanda di autorizzazione deve essere completa di ogni riferimento atto ad individuare e descrivere i luoghi ove si intenda intervenire e la natura e di mensione degli interventi stessi. La documentazione relativa alla individuazione e descrizione dei luoghi ove si mintende interve nire deve comunque essere asseverata con giuramento nelle forme di legge dal progettista. Fatti salvi i casi in cui la natura e dimensione degli interventi, che a giudizio del progettista e del sindaco, su parere conforme della C.E., possono essere richie ste minori o maggiori documentazioni, queste di norma sono:

A)per gli interventi di manutenzione straordinaria ovvero per la costruzione di opere accessorie alla costruzione: 1)la documentazione di cui ai punti B,C,D del precedente artico lo, riferita alle sole parti per le quali si intende intervenire;

B)per altri interventi:

1) la documentazione relativa ai luoghi ed alle opere che si intendono realizzare elaborata alla scala opportuna.

Art. 9 - DOMANDA DI CERTIFICAZIONE D'USO

Chiunque intenda realizzare nuove opere o modificare quelle sii stenti può chiedere al sindaco il certificato di destinazione d'uso dell'area dell'edificio, inteso ad accertare se e con qua li limiti e prescrizione può essere concesso il diritto di edificare o modificare le opere esistenti. La domanda di certifica zione d'uso del suolo, redatta in carta da bollo, firmata dal proprietario o da altri amenti titolo reale sull'area e dal promet tista, deve essere indirizzata al Sinflaco.

Art. 10 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE D'USO

La documentazione a corredo della domanda di certificazione d'uso deve essere completa di ogni riferimento atto ad individu are e descrivere e descrivere le aree o i manufatti ove si intende attuare interventi. In particolare, gli elaborati in triplice copia, a corredo della domanda di certificazione, sono:

- 1)3 fogli catastali rilasciati dall'UTE sui quali sono riporta te l'esatta indicazione dell'area ove si intende intervenire e le eventuali costruzioni presenti nell'area oggetto della certi fizione e nei lotti limitrofi con indicazioni relative ai distac chi dai fabbricati e dalla rete viaria esistente;
- 2) Quando trattasi di area edificabile già edificata, il proget to originario di licenza o concessione rilasciata e certificato di abitabiltà ovvero per costruzioni realizzate in epoca remota, piante catastali della costruzione rilasciate dall'UTE. Le documentazioni di cui al punto 1) dovranno essere attestate e giurate da un tecnico abilitato.

Il certificato d'uso dell'area é rilasciato dal Sindaco entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In esso, da parte degli uffici tecnici comunali sono riportati:

- 1) Le destinazioni dello strumento urbanistico con la esatta del<u>i</u>
 mitazione delle stesse qualora l'area oggetto della certifica
 zione riguardi più zone o sottozone dello strumento urbanistico;
- 2) I vincoli esistenti;
- 3) L'esatta posizione delle opere di urbanizzazione esistenti o programmate con deliberazione del Consiglio Comunale;
- 4) La situazione dei piani attuativi;
- 5) La situazione dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'art.13 della L. n.10/77;
- 6) Ogni altra indicazione con riferimento a disposizioni interne o di Amministrazione Comunale anche in relazione a parametri per il contributo concessorio. Il certificato conserva validità per 180 giorni dalla data del rilascio. Entro il termine di validi tà del certificato stesso, l'interessato deve presentare istanza di concessione di cui agli artt.6 e 7 del presente regolamento; in tale caso le documentazioni relative allo stato dei luo ghi previste dall'art. 7 del presente regolamento sono sostitui te dal certificato d'uso del suolo.

Art. 12 - PROTOCOLLO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di concessione e di autorizzazione corridate dagli atti e documenti di cui ai precedenti artt.7,8 e 10 devono essere presentate alla competente autorità comunale, la quale, dopo aver controllato che gli atti e documenti a corredo sono tutti quel li elencati nella domanda, ed indicati nel presente regolamento, previo pagamento delle tasse edilizie prescritte, raccoglie e ri lascia al richiedente apposita ricevuta con la indicazione del numero di protocollo della domanda e la data del ricevimento la autorità comunale non può accogliere la domanda non corredata dai documenti richiesti dal presente regolamento: in tal caso l'or gano preposto indica all'interessato i documenti mancanti.

Art. 13 - ESAME DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE

Le domande di concessione o di autorizzazione vengono esaminate se guendo l'ordine cronologico di presentazione riferito al numero pro gressivo di acquisizione all'ufficio qualora nel corso dell'istru zione della richiesta di concessione o di autorizzazione l'organo competente ritenga necessario richiedere chiarimenti, altri elabo rati e documenti, ne fa richiesta scritta all'interessato sentita la C.E., ed il procedimento rimane interrotto.

La comunicazione al titolare della domanda deve contenere ogni $i\underline{n}$, dicazione atta e a rendere conforme il progetto alle norme urban \underline{i} stiche ed edilizie.

L'esame della domanda assumerà l'ordine cronologico della data di presentazione della integrazione istruttori di richiesta.

La mancata presentazione, entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, dei chiarimenti, degli elaborati e dei documenti richiesti, comporta la revoca tacita della domanda di concessione o di autorizzazione. Dell'istruzione della domanda di concessione o di autorizzazione viene redatto un rapporto contenente le osservazioni, le richieste e le valutazioni dei funzionari preposti a tale fase del procedimento. L'interessato o chiunque possa essere controinteressato hanno facoltà di conoscere il contenuto dei rapporti all'atto della richiesta del parere della C.E.

Tutti i progetti devono essre sottoposti obbligatoriamente all'es \underline{a} me:

- del responsabile del servizio sanitario competente o un medico suo delegato, per quanto di sua competenza; (*)
- del veterinario comunale limitatamente ai fabbricati destinata all'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;
- dell'ufficio tecnico comunale per l'osservanza delle norme urbani stiche in vigore per la osservanza delle norme del presente regola mento edilizio, per la verifica delle caratteristiche di ubicazio ne (quote plano-altimetriche, allineamenti di distanze, ecc.) per

la verifica delle caratteristiche e possibilità tecniche di allac ciamenti alle fognature o altri sistemi di scolo, e per la verifi ca dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o del relativo im pegno del richiedente di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle opere oggetto della concessione;

- della commissione edilizia per parere di competenza.

(*) E' anche sufficiente il suo parere quale membro della C.E.

Il rilascio della concessione è subordinato alla consegna all'uf_ficio tecnico comunale di:

-ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo conces_sorio di cui alla L.10/77, ove richiesto;

-ricevute attestanti l'avvenuto pagamento delle quote a favore delle casse di previdenza per professionisti o analoghe provvidenze;

-atti d'obbligo prescritti dal presente regolamento.

La concessione edilizia è data al richiedente, corredata da una copia dei disegni approvati, debitamente vistati dal comune. I pareri, i permessi e le autorizzazioni di cui al penultimo comma dell'art.13, devono essere espressamente riportati sull'at to di concessione, mentre sugli elaborati grafici allegati allo stesso atto, dovranno essere indicati gli estremi dei pareri, dei permessi: o delle autorizzazioni.

Le convenzioni o gli atti d'obbligo sono tracritti nei registri immobiliari e vincolano l'obbligato e qualsiasi avente causa. Ove necessario, il sindaco richiede all'interessato che gli obbli di da lui assunti siano garantiti in forma reale o mediante la fidejussione di persone di accertata solvibilità proposte dall'in teressato stesso.

Il rilascio della concessione edilizia non esonera l'interessato dall'obbligo di attenersi alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, sotto la propria responsabilità e fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi.

Dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia, viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di 15 giorni consecutivi, nell'albo pretorio del Comune, con la specificazione del titolare e della località nella qualz la costruzione deve essere eseguita.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilezzio della concessione edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di legge, dei regolamenti o con le prescrizio ni degli strumenti urbanistici vigenti.

Le determinazioni del Sindaco sulla domanda di concessione deve essere notificata all'interessato non oltre 60 gg. dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella del ricevimento di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.

Scaduto il termine di 60(sessanta)giorni senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto, ma non può comunque dare unizio ai lavori.

Art. 16- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

L'autorizzazione edilizia è data al richiedente, corredata da una copia dei disegni approvati, debitamente vistati dal Comune. il rilascio dell'autorizzazione edilizia non esonera l'interessato dall'obbligo di attenersi alle leggi e ai regolamenti in materia, sotto la propria responsabilità e fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.La determinazione del Sindaco sulla domanda di au torizzazione deve essere notificata all'interessato non oltre 60 giorni dalla data del ricevimento della domanda stessa o da quellw del ricevimento di documenti aggiuntivi.richiesti dal Sindaco. Scaduto il termine di 60 giorni senza che il Sindaco si sia pronun ciato, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio rifiu to, ma non può comunque dare inizio ai lavori. Qualora gli interventi siano tali da non comportare il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, e non riguardino edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1089/939 e 1497/938, l'istanza di autorizzazione si inten de accolta scaduto il termine di 60 giorni senza che il Sindaco si sia pronunciato.In 🛦 tal caso il richiedente può dar corso ai lavori 🕏 dando comunicazione al Sindaco del loro inizio. Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo in casi di varianti che giustifichino un nuovo esame.

La concessione o autorizzazione edilizia é personale ed é valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale é in testata. Gli 'eredi e gli aventi causa dal titolare della concessio ne o della autorizzazione possono chiedere la variazione dell'inte istazione dell'atto amm/vo e il Sindaco, una volta accertatane la legittimità, provvede alla relativa variazione. La variazione del cessorio. Resta stabilito che in conseguenza della variazione predet denza pfevisti per la concessione originaria.

Art. 17 - PERIODO DI VALIDITA' DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

La concessione ha validità di 12 mesi dal rilascio. Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziatim, lo interessato, nel suddetto periodo di validità, può presentare istan za diretta ad ottenere il rinnovo, che sarà consentito sempreché non in contrasto con sopravvenute variazioni agli strumenti ur banistici o norme di leggi regolamentari: e sempreché non risulti no scaduti i termihi previsti dal programma pluriennale di cui all'art.13 legge 10/77.Il rinnovo della concessione non é sottopo sto a contributo concessorio anche se-l'originaria concessione sia stata rilasciata m regime agevolato di cui all'art.18 della L.n.10/977. Là décadenzéedèlleogoncessioneosiéverificacquandooile opère nonosiano ostatenultimate nel fermine di 36 meni consecutivi dallacdata di inizio deivlavoride iniogni casoldopo 48 mxm mesi dal rilascio della concessione. Su istanza degli interessati, in considerazione: -della mole d'opera da realizzare;

- -di fatti estranei alla volontà del concessionario;
- -di opere fruenti di contributo statale, quando il finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari;
- il Sindaco, con provvedimento motivato e sentita la commissione edi lizia, può concedere nuovi termini di validità ed efficacia della concessione. La decadenza si verifica inoltre nella ipotesi dal penultimò comma dell'art.31 della legge 1150/942 modificata ed in tegrata dalla L.n.765/967. L'autorizzazione ha validità 12 mesi; qualora entro tale termini i lavori non siano stati iniziati, l'in terssato può presentare istanza diretta ad ottenere il rihnovo. La concessione o l'autorizzazione edilizia é annullata:
- -quando risulta in contrasto con leggi, norme e discipline, urbanisti
- -quando sussistono vizi sia nel procedimento amm/vo di formazione dell'arro amm/vo, sia nei contenuti tecnici dell'atto stesso. Il Sindaco ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizza zione qualora il proprietario dell'opera eseguita ponga in essere attività in violazione delle condizioni, delle prescrizioni, e de gli atti d'obbligo cui é subordinato il rilascio o comunque veà ga a modificare il modo di essere dell'opera eseguita. La concessione o l'autorizzazione cessa di avere efficacia dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 118- VARIANTI AL PROGETTO

Qualora si manifesti la necessità di varianti al progetto gli interessati possono presentare i relativi elaborati che sono assoggettati alla procedura di approvazione seguita per il progetto originario. Resta stabilito che con la determinazione del Sindaco sul progetto di variante non si modificano in alcun mo do i termini di validità e di decadenza previsti per il proget to originario. La presentazione di varianti é ammessa anche in corso d'opera; in questo, caso qualora entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto di variante il Sindaco non adot ti alcuna determinazione in merito, il progetto originario con serva la propria validità ed efficacia ad ogni consequente effetto e la ripresa dei lavori già previsti nel progetto originario equivale a esplicita rinuncia alla variante stessa.

CAP. IIIº - LA COMMISSIONE EDILIZIA

Art.19 - COMPOSIZIONE

E' istituita la C.E.C., composta:

- dal Sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
- dall'Assessore all'urbanistica o ai LL.PP.;
- dal Responsabile del servizio sanitario competente o da un medico suo delegato;
- dal dirigente dell'ufficio tecnico;
- da un esperto di normativa antincendio nominato dal C.te dei VV.FF di Caserta;
- da tre commissari designati dal Consiglio Comunale, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza;
- da due esperti (ingegnere, architetto, geometra o perito edile, con almeno 10 anni di iscrizione all'Albo) nelle materie inerenti l'ur banistica e l'edilizia, designati dal Consiglio Comunale;
- un geologo nominato dal Consiglio Comunale.

Esercita le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto a voto, un impiegato del Comune; all'uopo designato dal Sindaco.

I Commissari di nomina consiliare durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il Commissario di nomina Consiliare che cessi dallo ufficio prima della scadenza del biennio viene sostituito sempre me diante nomina consiliare e il sostituto resta in carica fino al compi mento del biennio per il quale era stato nominato il Commissario so stituito. I Commissari di nomina consiliare decadono dalla carica quan do risultino assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecuti ve. La decadenza su richiesta del Sindaco, é dichiarata dal Consiglio Comunale che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto.

Per aspetti di particolare importanza il Sindaco può invitare ad as sistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone noto riamente esperte nei problemi trattati.

rt. 20 = ATTRIBUZIONI

- La Commissione è chiamata ad esprimere parere consultivo:
-) sull'interpretazione e sulle eventuali proposte di modifica del presente regolamento;
- b) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio ri uardanti il territorio comunale;
- c) sui progetti delle opere soggette a concessione di cui all'art. 2;
- d) sulle opere pubbliche del Comune;
- in via preliminare su progetti di massima relativi ad ppere di par ticolare importanza;
- f) sul rinnovo di concessione:
- su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori.
- La Commissione esprime parere sulla legittimità delle opere proposte, sul valore architettonico, sul decoro e sull'ambientazione delle opere nel rispetto della espressione artistica, al fine del miglioramento fun zionale e formale dell'abitato nonchè sulla rispondenza del patrimonio adilizio e dei pubblici servizi alle necessità di uso.

La Commissione edilizia si riunisce nehla residenza municipale ordina iamente una volta al mese ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.:

la Commissione è convocata dal Presidente con invito scritto. er la validità delle adunanze devono intervenire almeno la metà più uno dei membri tra i quali il Presidente. Le deliberazioni sono prese a aggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. il Presidente designa tra i Commissari di volta in volta i relatori su singoli progetti. La Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunan e, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti a suo esame. I Commissari non possono presenziare all'esame ed alla votazione dei progetti da essi elaborati od alla esecuzione dei quali siano comun ue interessati. Dell'osservanza di questa prescrizione deve esserse fatto esplicito riferimento a verbale. I processi verbali delle adunan e sono scritti in apposito registro e devono contenere la motivazione, vott riportati favorevoli, contrazi, astenuti e le ventuali dichiarazio ni di voto del parere dato e riportare sinteticamente i termini della liscussione svoltasi nell'adunanza in ordine a ciascuna domanda. I processi verbali vengono firmati dal Presidente e dal Segretario. Del parere della Commissione il Segretario riferisce sommariamente sull'incarto relativo ad ogni domanda esaminata ed appone sul relativo progetto la dicitura "ESAMINATO dalla Commissione edilizia " completando pon la data e la firma del Presidente e di un Commissario di volta in volta designato.

L'interessato alla domanda, e chiunque controinteressato hanno facoltà di avere conoscenza del verbale della C.E..La copia del verbale rimane depositata presso la Segreteria della C.E. per giorni 30.

是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种的人,我们就是一种的人,我们就是一种的人,我们就是一种的人,我们就是一种的人,我们就是一种的人,我们就是一种的人,

Art. 22 - INIZIO DEI LAVORI

Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere chiesto per iscritto al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere rife rita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli seari chi nelle fognature principali ed i punti di presa dell'acque dotto, ove questi esistano. Entro 10 giorni dalla richiesta lo Ufficio Tecnico Com/le é tenuto ad effettuare tali adempimen ti.In caso di inadempienza il privato potrà mettere in mora l'Amm/ne e,trascorsi altri 30 giorni potrà dare inizio ai la vori dandone comunicazione con avviso di ricevimento. Le determinazioni di cui al comma 1° vengono effettuate a spe se del richiedente che é tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari. Delle suddette determinazioni si redige apposito verbale in doppio esemplare, firmato dalle parti. In tale occasione e nel medesimo vebbale il titolare della con cessione edilizia deve dichiarare la data, di effettivo inizio

Art. 23 - COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL COSTRUTTORE.

Il titolare della concessione edilizia, prima di dare inizio alle opere deve comunicare al Sindaco il nominatovo, la quali fica e la residenza del direttore dei lavori nonché il nomi nativo e la residenza del costruttore. Il direttore dei lavori e il costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare al Sindaco, sempre prima dell'inizio delle opere, l'accettazione dell'incarico rispettivamente loro affi dato eleggendo espressamente per iscritto il domicilio nel a comune per tutti gli atti o affari relativi all'opera da ese guire. Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere pre ventivamente comunicata al Sindaco con le modalità di cui so pra. Il committente titolare della concessione, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori dono responsabili di ogni inosser vanza così delle norme generali di legge o di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione edilizia. Ove l'assuntore dei lavori sia una persona giuridica dovrà presentare, unitamente all'accettazione dell'incarico, do cumentazione idonea relativa alla natura, sede e rappresentan za legale. Ogni mutamento dell'identità del rappresentante le gale dovrà esser comunicata al comune.

Art. 24 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA, DEL DEL PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI E DEL COSTRUTTORE.

Il proprietario titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti fesponsabili, nei limiti delle leggi vigenti, e ciascuno per la parte di sua competenza, dell'osservanza del le norme generali o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella concessione edilizia. Qualora il titolare del la concessione sia una persona giuridica, sarà fatto obbligo di comunicare al comune ogni mutamento dell'identità del rap presentante legale.

Il cantiere di zona abitata prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici, deve essere cintato e mantenuto libero da ma termali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori, ed or ganizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne(ban de bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangen ti ed integrazioni d'illuminazione stradale, provvedute e gesti te dal costruttore che ne é responsabile. Nel cantiere dovrà essere posta in luogo visibile la tabella con l'indicazione del l'opera ed i nomi e cognomi del titolafe della concessione, del progetto, del direttore dei lavori, del calcalatore delle opere in cemento armato, del costruttore e dell'assistente. La tabella da ap porre sarà consegnata al titolare della concessione all'atto del rilarcio e non potrà dessere sostituita da altra ad ini ziativa di privati. In cantiere devono essere conservate la conces sione edilizia e la copia dei disegni approvata, a disposizione dell'autorità com/le e statale.

Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico, deveme essere fatta separata domanda al Sindaco, con indicazione plando metrica dell'area da includere nel recinto del cantiere, per ottenere la concessione temporanea per la durata presunta dei lavori. La concessione é rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed e subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed a versamento cauzionale per la rimessa in pristino, sia di terrazzamento sia di pavimentazione o vege tazione, allo scadere della concessione oppure in caso di prolunga ta sospensione dei lavori. Trascorsi 90 giorni dall'avvenuto ri pristino del suolo pubblico manomesso, il predetto deposito cau zionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori au tozizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti e dal presente regolamento edilizio, o a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire, nonché ai disegni di progetto in base ai quali fu ri lasciata la concessione, sarà assicurata dal controllo esercita to dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti. A tal uopo la concessione e i disegni allegati o la loro copia conforme dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sult luogo della costruzione fino a che la opera non sia ultimata. Il titolare della concessione edilizia nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, rico struzioni anche parziali ed edifici, é tenuto ad effettuare co municazioni per iscritto al Sindaco:

-all'inizio dei lavori, per il controllo dei punti fissi di linea e livello;

-alla copertura dell'edificio per l'accertamento della risponden za della volumetria generale dell'edificio rispetto a quella di progetto;

-alla fine dei lavori, per le verifiche finali.

In tutti gli altri casi il titolare della concessione edilizia é tenuto ad effettuare comunicazione per iscritto al Sindaco: -all'inizio dei lavori;

-alla fine dei lavori.

Le visite da parte dei servizi comunali possono avvenite entro i seguenti termini computati a partire dalla data delle rispet tive comunicazioni:

-7 giorni per l'inzzio dei lavori;

-20 giorni per la copertura dell'edificio;

-30 giorni per la fine dei lavori.

Il titolare della concessione deve offrire mano d'opera, strumen ti e mezzò necessari per l'affettuazione della visita. Per ogni visita si redige apposito verbale in duplice copia di cui una deve rimanere in cantiere. La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare della concessione edilizia,il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dalle loro respon sabilità circa l'inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione edilizia. Nell'eventualità di interruzione de lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darhe avviso, entro le 48 ore successive, al Sindaco, il quale, sentito l'ufficio tecnico comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicu rare, durahte l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igie ne e il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato. Tut ti gli addetti alla vigilanza delle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

Si richiamano espressamente:

-le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza dellz opere provvi gionali, dei mezzi d'opera di qualsiasi tipo, dell'uso dell'energia e l'ettrica, di combustibili e dei macchinari;

-le norme riguardanti la prevenzione degli incendi;

-l'obbligo a termine di legge, della denuncia di eventuali ritrova menti archeologici ed artistici durante i lavori di demolizione e di

-la responsabilità relativa ai danni e molestia a persone e cose pub bliche e private in dipendenza dei lavori.

I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e col laudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legisla tive e regolamentari e, in cso di recidiva, chiedere la sospensione del lavoro e la chiusura del cantiere, secondo le modalità di legge.

I lavori si intendono ultimati allorchè l'edificio è completo in tut te le sue parti, ivi comprese tutte le opere accessorie e di finitura (quali intonaci, pavimenti; impianti igienici fognanti, scale, gli infis si di porte e finestre, impianti idrici) tali da renderlo in concreto abitabile o agibile.

Dell'ultimazione dei lavori l'UTC redige apposito verbale dettagliato, in contraddittoria con il titolare della concessione o suo delegato e con il direttore dei lavori, dal quale devono risultare:
-consistenza delle opere realizzate:

-confermità al progetto oggetto della concessione o eventuali difformità dal progetto stesso con loro dettagliata descrizione e rilevazione della visita sarà dato avviso al titolare del concessione edilizia per iscritto con specificazione del giorno e dell'ora.

Art. 28 - AUTORIZZAZIONE DI AGIBILITA' O DI ABITABILITA'

Per gli edifici nuovi o trsformati destinati all'abitazione, ad esercizi industriali o commerciali, allo spettacolo o comunque al ricevimento ed alla permanenza di persone o di derrate alimentari o sostanze pericolose, ricovero di animali ecc, è necessaria l'autorizzazione d'abitabilità o di agibilità prima che ne sia in qualsiasi modo iniziato l'uso.

Art. 29 - VISITA FINALE DI CONTROLLO PER L'OTTENIMENTO DELLA
. AGIBILITA' O ABITABILITA'.

Il titolare della concessione edilizia per ottenere l'auto rizzazione di abitabilità o di agibilità deve indirizzare al Sindaco apposita domanda, in carta da bollo, quando i lavori siano stati ultimati e ne sia stato effettuato il col laudo statico. La visita di controllo viene effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domandam, e da par te dell'U.T.C. e da parte dell'Ufficio sanitario. Il titola re della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dovranno essere avvertiti a mezzo di apposita co municazione e potranno essere presenti. L'U.T.C. verifica la esatta corrispondenza tra il progetto autorizzato e le opere eseguite: l'Ufficiale sanitario verifica la corrispondenza dei locali e degli impianto alle norme igieniche vigenti non ché la presenza o meno di cause idi insalubrità. L'autorizzazione di abitabilità o di agibililità viene rilasciata dal Sindaco entro 90 giorni dalla data di ricevimento della do manda, qualora non sussistano impedimenti, e dopo che il titolare della concessione abbia provveduto al pagamento dei diritti comunali e della tassa di concessione governativa. Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte su parere dell'Ufficiale sanitario previa misurazione del grado di umidità, o quando siano stati usati sistemi che non comportino imoiego in cantiere di malte e conglomerati.

CARATTERIZZAZIONE DEI LOCALI

CAP. V. - LOCALI ABITABILI O PER ALTRI USI

Art. 30 - LOCALI DI ABITAZIONE E LOCALI ACCESSORI

Sono locali di abitazione quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone.

A.1- Soggiorni, pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;

-uffiti, studi, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici.

A.2- Negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre;

-laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;

-officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio, o re lativi ad attività di lavoro, cucine collettive;

-parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle mac chine ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli vendite;

-magazzini, depositi o archivi dove la permamenza delle persone é prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia. Sono locali accessori negli edifici di abitazione individuale o collettiva nei complessi scolastici e di lavoro.

S.2-a) scale che collegano più di due piani;

b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq.

di superficie o 8 metri di lunghezza;

c)magazzini e depositi in genere;

d) autorimesse di solo posteggio;

e) salette di macchinari che necessitano di avviamento o di scarsa sorveglianza;

f)lavanderia, stenditoi e legnaie.

S.3- a)di impegni inferiori a 10 mq.;

b) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq.;

c) vani scala colleganti solo due piani;

d)salette macchine con funzionemento automatico, salve le par ticolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impian to e gestione.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio dell'Amm/ne su parere della Commissione Edilizia.

^{*} S₃ - a) cantine o garage

b) servizi igienici

Art. 31 - DIMENSIONI E AEREAZIONE DEI LOCALI DI TIPO ABITAZIONE O ACCESSORI

Fatte salve le disposizioni specifiche per particolari ambien ti di lavoro ovvero per locali areati artifialmente di cui al successivo articolo di norma:

- 1)i locali di categoria A devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni. In particolare per i locali di categoria Al, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Le dimensioni minime dei locali adibiti alla residenza devono essere:
 - a)per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abita bile non inferiore a mq.14 per i primi 4 abitanti ed a mq.10 per ciascuno dei successivi;
 - b)le stanze delle abitazioni non debbono avere superficie inferiore: a mq.9; se esse sono destinate a stanze da letto per due persone la loro superficie non può minvece essere inferiore a mq.14;
 - c)ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq.14; "il posto di cottura", eventualmente annesso al lo cale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione foggiata sui fornelli;
 - d)1'alloggio monostanza deve avere superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq.28 se per una persona e non inferiore a mq.38 se per due. Per tutti gli altri locali, di categoria A, fatte salve le disposizioni specifiche, la dimensione minima dei locali stessi non può essere inferiore a mq 30.
 L'altezza minima dei locali di categoria Al, non deve essere a metri 2,70;
 - feriore a metri 3,50, aumentabile a metri 4,50 qualora sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiori a 100.
 - 2)L locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall'e sterno anche da spazi equiparabili a cavedi, salve le eccezioni delle centrali termiche. Il rapporto tra superficie delle finestre e quella dei pavimenti deve essere non inferiore a 1/12; in nes sun caso la dimensione minima della finestra può essere

minore di mq 0,4.Le dimensioni minime dipendono dalla particolare attribuzione dei locali; l'altezza minima consentita è di m.2,40, con la eccezione dei locali destinati a cantina o garage, per i quali l'altezza minima può essere consentita fino a m.2,00.Cantine ed autorimesse la cui altezza utile sia superiozen a ml 2,50 sono considerati, per l'osservanza degli indicivolumetrici posti dal PRG di categoria A.

I locali di categoria S1 non possono avere accesso diretto da. locali di categoria A se non attraverso disimpegno, salvo il ca so di unità edilizia (appartamento, complesso, uffici, albergo, etc) con più servizi igienici almeno uno deve avere le caratteristi che precedenti e gli altri l'accesso da locali cui sono speci ficatamente attribuiti. I cavedi, quando esplicitamente ammessi dalle norme di attuazione, dovranno avere angoli interni compre si tra 80° e 120°, potranno areare e illuminare solo locali di categoria s1 ed S2; nessun aggetto interno potrà superare i 5 cm salvo la gronda che tuttavia sarà contenuta in 30cm. Il fondo delle acque piovane e l'accesso diretto dai locali comuni e do vrà avere una superficie minima di mq 13. La distanza media mi nima tra le pareti fronteggianti del cavedio dovrà essere di

Art. 33 - AERAZIONE FORZATA

Nei casi di adozione di impianti di aerazione forzata, oppure di aria condizionata, l'amministrazione, su parere dell'Ufficio Sanitario, può caso per caso stabilire prescrizioni diverse dal le precedenti per i locali di cat.A ed S.Alla domanda di conces sione edilizia, deve essere allegato uno schema dell'impianto; prima dell'effettivo rilascio della concessione deve essere in vece presentato il progetto esecutivo dettagliato dell'impianto. Il rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità dei locali, è subordinata al collaudo dell'impianto effettuato dall'Uff.le Sanitario. In casi particolari, possono essere consentite canne interne di ventilazione soltanto per i locali di categoria S aperte in sommità ed in basso a creqzione di tiraggio naturale. Esse comportano almeno una tubazione di richiamo d'aria per i locali da ventilare. Tali canne di ventilazione possono essere ammesse solo previo parere dell'Uff.le Sanitario, per particola ri tipi di edificio e previa verifica in sede di progetto del_ Tè caratteristiche costruttive e di dimensionamento.

Art. 34 - SOFFITTI

Nel caso di soffittimon orizzontali, per la determinazione del la altezza minima consentita, viene assunta la media delle altez ze che deve essere almeno uguale ai minimi sopraindicati, e con minimo assoluto di m.2,00 per i locali di cat.A. Sono piani abitabili quelli in cui si trovano, anche se in misu ra parziale, locali di cat.A1,A2,S1.Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di cat.S2 o S3, anche se gli stes si sono interessati da limitate espansioni di locali di cat.A1 e A2 appartamenti a piani abitabili sovrastanti o sottostanti ed a condizione che tali espansioni non eccedano 1/10 della superficie complessiva del piano superiore o inferiore.

Eventuali locali il cui pavimento sia più basso del marcia piede o del terreno circostante l'edificio possono essere uti lizzati per destinazioni di Cat.A2 purché: l'altezza netta sia non inferiore a m 2,70, la quota del soffitto sia in media mt.1,4 più alta della quota del marciapiede; esista una intercapedine con cunetta più bassa del pavimento e con larghez za pari ad un terzo della sua altezza; il pavimento posi su un vespaio aerato e la falda freatica o la quota di massima piena della fognatura di scarico risultino, attraverso una relazione con calcoli ed elaborati da sottoporre al parere dell'U.T.C., al di sotto del piano di posa del vespaio L'Amministrazione si riserva di esaminare deroghe eventuali a fabbricati compre si nella zona storica, sotto particolari condizioni da stabili ne caso per caso.

Eventuali locali il cui soffitto sia più basso del marciapie de o del terreno circostante, possono essere utilizzate per de stinazioni accessorie quali cantine, depositi, magazzini, autorimesse e impianti tecnici a servizio dell'edificio.

L'altezza minima dei piani interrati sarà determinata in base alle specifiche destinazioni d'uso.

La aerazzone può essere aforzata o naturale; in tale ultimo caso essa deve essere ottenuta mediante aperture in comunicazione con intercapedini fognante di idonea dimensione.

38- PIANI TERRANEI

I piani terranei qualora destinati a negozi laboratori e pubblici esercizi debbono possedere i seguenti requisiti: a) altezza minima di ml.3.50 misurata dal piano di pavimento al sof fitto o all'intradosso della volta, a 2/3 della monta: b) sotterranei o vespai areati in tutta la loro estenzione; c) vano fii porta, vetrina o finestra all'atia libera, di una su perficie complessiva a 1/8 della superficie degli ambienti con apertura a riscontro o aereazione forzata nei locali aventi una lunghezza superiore a m.7; d)la disponibilità di un gabinetto per ogni locale.

I vani sotto le falde del tetto, comprese le intercapedini di imolamento delle coperture, non debbono avere altezze medie ec cedenti i m. 2.00, lucernai di illuminazione di superficie maggiore di mq.0,40 e non possono essere utilizzati che come depositi occasionali:

Sono ammessi sottotetti abitabili, a condizione che l'altezza media non sia inferiore ai m.2,70 e che le eventuali intercape dini di isolamento, che devono avere una altezza non superiore a m0,50, simo inaccessibili.

In corrispondenza della copertura dei soli volumi tecnici(vani comando ascensori-lavanderie-stenditoi), la consistenza dei quali deve essere commisurata al numero degli alloggi serviti, sono ammessi lucernai di dimensione maggiore di quelle sopradette.

CAP. VI. - CORTILI E CHIOSTRINE

Art. 40 - CORTILI

Quando nel suo sviluppo planimetrico un fabbricato comprende aree libere (cortili), verso le quali si aprono finestre ed altri vani, tali aree potranno, nell'ambito delle zone residenziali dove sono consentite, essere anche chiuse, cioè in teramente circoscritte dai muri delle facciate dell'edificio. In tal caso la superficie complessiva delle facciate in giro non dovrà mai superare sei volte l'area della zona racchiusa, nè questa dovrà avere alcuna sua dimensione inferiore ai metri sei. Si intenderà per piano del cortile quello del pavimento del più basso locale di abitazione illuminato dal cortile stes so, escludendo cioè quei sottostanti locali, nei quali, a giudizio della Commissione edilizia, la struttura costruttiva e la disposizione planimetrica siano tali da fare escludere in via assoluta la permanenza della persona.

La pianta del cortile non dovrà avere rientranze tra i muri di ampiezza inferiore a metri quattro, nè di profondità maggiore della larghezza effettiva, calcolata al netto da ogni sporgenza sopra di essi.

Inoltre un cortile che confini per un tratto del suo perimetro con spazi edificabili, sebbene non ancora edificati, di altrui proprietà, si considererà il cortile stesso, agli effetti delle misure obbligatorie stabilite dal presente articolo, aperto su quel tratto.

Art. 41 - CHIOSTRINE

E' permessa la costruzione di chiostrine allo scopo soltanto di dare aria e luce a scale, servizi igienici, corridoi, disimpegni, esclusa ogni altra destinazione di ambienti.

In tali chiostrine la normale libera misurata tra una finestra e il muro opposto deve avere la seguente misura/
-m3 per pareti opposte di altezza fino a m12;
-m 3,50 per pareti opposte di altezza da m 12 a m 18;
- m 4 per pareti opposte di altezza oltre m 18.

Le chiostrine devono essere prativabili ed aereate dal basso mediante comunicazione diretta con strade o cortili.

Tutti i locali non computati nella cubatura residenziale de vono avere accesso diretto dall'esterno e non possono avere paertura in diretta comunicazione con locali di abitazione. E' fatto divieto di adibire locali di abitazione alla manipo lazione dei prodotti del fondo. Per tale operazione il proprie tario del fondo dovrà provvedere i lovali necessari. I locali destinati ad uso porcile, pollaio, conigliera ed in que nerale al ricovero animali, dovranno in ogni caso essere separa ti dalle abitazioni.

Le stalle, gli ovili, i pollai, i porcili non dovranno prospetta - re sulla pubblica via, dalla quale disteranno almeno m 10, oltre le distanze fassate dal D.M. 1/4/968 a protezione del nastro stradale.

L'altezza delle stalle del pavimento al soffitto deve essere non inferiore a m 3,00. Le stalle debbono avere cubatura non minore a mc. 15,00 per ogni capo grosso di bestiame e mc.10,00 per il bestiame minuto, e debbono essere ben ventilate ed areate. Le concimaie devono essere costruite in conformità delle prescrizioni del R.D.L. 1/12/930 n.1862, modificato dalle leggi 25/6/931 n.925 nonché degli artt.233 e segg.del T.U. della legge sanitaria 27/7/934 n.1265.

Tali concimaie dovranno distare da pozzi, acquedotti e serbatoi come da qualunque abitazioni almeno m 30.

PRESCRIZIONI IGIENICHE - DECORO - AGGETTI

CAP. VII - ISOLAMENTO

Art. 43 - ISOLAMENTO DALL'UMIDITA'

Qualstasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suo lo.I locali di Cat.A 1 ed S 1 a piano terra, devoho avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo del solaio o a mezzo di vespaio areato con almeno 50 cm di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento. Per i locali di cat.A 2 può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm di spessore ed il piano di calpestio deve risultare 30 cm sul piano di campagna

29~

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni im permeabili continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno. I pavimenti dei locali di cat.A e S1 costruiti su vespaio de vono essere isolati con strato impermeabile. Art.44 - FECALI

Gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati, a mezzo di tubazioni munite di sifoni ispezionabili a chiusura ermetica, allo innesto della fognatura per le acque nere o in mancanza di questa, in fosse settiche a svuotamento periodico (non sono ammessi i pozzi perdenti) di dimensioni proporzionate all'edificio secondo le pre scrizioni dell'U.T.C., poste almeno da 1 ml. dal perimetro dell'edi ficio e 10 ml. da pozzi e prese idriche.

Tutte le tubazioni delle acque nere devono essere dotate di ventil \underline{a} zione primaria e secondaria con condutture di aereazione aperte \underline{fi} no alla copertura.

L'immissione dei nuovi condotti di scarico nelle fognature o nei ca nali pubblici può avvenire soltanto dopo aver ottenuto speciale au torizzazione del Comune.

Art.45 - SERVIZIO IGIENTO

Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un servizio igienico di W.C., bidet, lavabo, doccia o vasca da bagno e lavello a chiu sura idraulica.

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento in ogni alloggio.

Nelle zone prive di acquedotto comunale l'acqua per uso dome stico può essere prelevata da pozzi privati ma in tal caso de ve risultare potabile dall'analisi dei Laboratori d'igiene competenti e l'uso deve essere contentitoddall'Autorità Sani_ taria.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile interna mente all'edificio devono essere costrutti a regola diarte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comu nale per il servizio dell'acquedotto. Per l'esercizio degli impianti di sollevamento di acqua(autoclave), é prescritta la autorizzazione preventiva da parte del Comune, il quale ha fa coltà di revocarla in ogni tempo in relazione alle particolari situazioni del servizio di distribuzione dell'acqua.

Ogni scala di larghezza di m 1,10 può servire una paperficie lorda massima di 3000 mq.,:Dal computo di tale superficie é escluso il piano terra, nonché il vano scala e il vanoassenso re.

i. Ad ogni aumento della superficie di 30 mq. dovrà corrisponde re un aumento dell'ampiezza della scala di cml fino ad una lar ghezza massima di m 1,40. Qualora la superficie servita richie da un numero maggiore di scale queste di norma dovranno essere opportunemente distanziate tra loro.

Nessuna limitazione é imposta alla larghezza delle scale che collegano all'interno parti di una stessa abitazione o di una limitata unità immobiliare(uffici, studi professionali, negozi, ecc.). Le scale esterne a giorno in aggiunța a quelle minime prescritte dai precedenti commi non sono computate ai fiini del la determinazione del volume dell'edificio.

La struttura portante delle scale interne in edifici colletti vi, deve essere in cemento armato o di materiale di analoghe varatteristiche di resistenza termica. Strutture diverse sono sconsentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interno solo tra due piàni. Le pareti del vano scala confinanti con locali e quelle del vano corsa degli ascenso ri devono essere sempre in muratura piena, laterizia o di calce struzzo di cemento.

In edifici di altezza superiore a m 30 le scale devono essere del tipo a tenuta di fumo.

I focolai debbono essere costruiti sopra volta in muratu ra o sppra materiali incombustibili. Ogni focolare deve ave re canna propria e indipendente dalle altre, prolungata oltre il piano di copertura dell'edificio. E' ammesso l'uso di canne comuni a più impianti quando con appositi accorgimenti si riesca ad evitare interferenze nel tiraggio dei singoli apparec chi.

I locali destinati a cucina debbono, inoltre, essere dotati di cappa posta sopra i fornelli, comunicante con canna esalatrice, che dovrà possedere i requisiti elencati nel comma precedente. Qualora si usino fornelli elettrici, é sufficiente che detta canna esalatrice sfoci all'aria libera, su un muro esterno, pur ché sia dotata di efficiente aspiratore elettrico e purché lo sbocco non sia ubicato direttamente sotto finestre di stanze di abitazione.

Tale ultima soluzione può essere ammessa anche in caso di for nelli a fiamma viva, quando, per motivi strutturali; o tecnici, non sia possibile prolungare le canne esalafrici delle cucine oltre il piano di copertura del fabbricato. Le cumine di risto ranti, alberghi e collettività in genere dovranno essere dotate di tutti gli impianti che l'Ufficio d'Igiene prescriverà caso per caso .Gli scaldabagni e i fornelli isolati debbono essere muniti di canna indipendente per l'asportazione dei prodotti del la combustione. Le canne dei camini o dei caloriferi debbono essere costruite con tubatura incombustibile e inalterabile e collocate a distanza di almeno cm 14 da ogni trave o travicello di legno. Le loro teste o fumaioli debbono essere costruiti in maniera decorosa, debbono essere bene assicurati con staffe di ferro.

Quando occorra di attraversare con conduttori di calore o di fumo un solaio od altra parte di fabbrica che possa inceddiarsi si debbono impiegare tubi di ferro o di altri metalli rivestiti da altro tubo incombustibile ed isolati dalle parti combustibili. Art. 49 - BOCCHE ANTINCENDIO

Ogni scala, in edificio superiore a m 24 di altezza, deve esse re fornita al piano terreno e a piani alterni di una bocca anticendio. I tubi di condotta e gli apparecchi che servono alla distri buzione del gas nell'interno della proprietà, devono essere collocati in modo da riuscire facilmente controllabili. I tubi per gas incassati attraversanti muri, tramezzi, pavimen ti o spazi vuoti rinchiusi, debbono essere di ferro, rame ed ottone e uno degli estremi del tubo di rivestimento deve esse re lasciato aperto. E' fatta eccezione per casi nei quali sia provveduto altrimenti alla libera circolazione dell'aria attor

Art. 51 - AUTORIMESSE

Gli ambienti destinati ad uso di autorimesse debbono evere le pareti di perimetro ed il soffitto resistenti al fuoco, le porte in materiale metallico e rivestite di lamiere metalliche o di materiale incombustibile, e avere impianti interni o apparecchi di spegmimento.

L'autorimessa non deve avere alcuna comunicazione con le scale, ascensori e altri locali non facenti parte dell'autorimes sa; la separazione stessa della autorimessa deve essere eseguita con muro tagliafuoco. Intercapedini di aereazione devono essere ad esclusivo servizio del locale.

In posizione opposta all'ingresso devono essere realizzate una o più uscite di sicurezza per persone.

Tali uscite devono essere raggiungobbli con percorsi non superiori a 30 metri.

Nei grandi fabbricati, negli alberghi, nei collegi e scuole, negli edifici pubblici o maperti al pubblico e in genere negli edifici in cui si svolgono attività collettive, negli stabilimenti industriali, nelle officine, nei depositi di infiammabili e di combustibili, debbono esistere impianti o apparecchi interni di spegnimento progettati a seconda dell'importanza dell'edificio.

Le disposizioni di cui al presente Capo fanno salve tutte le prescrizioni che per i singoli progetti saranno imparti te in materia dai competenti organi diversi da quelli comunali. La documentazione in quattro copie di cui all'art.19 del D.P.R. 28/6/977 n.1052, dovrà essere depositata presso gli uffici tecnici com/li all'atto della presentazione della istanza di concessione per i seguenti interventi:

a) tutti gli edifici nuovi per i quali la relativa concessione edilizia é successiva alla data del 6/5/978(v.art. 16), comunque riscaldati, conta la sola esclusione di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali, sia che lo impiantom di riscaldamento venga installato contemporanea mebte, sia successivamente alla costruzione.

Agli effetti della predetta legge, é considerato edificio sia un intero fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.

- b)le varianti a concessioni;
- c) su edifici esistenti-ristritturazioni. Per ristrutturazione ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 28/6/977 n.1052, si intende un intervento su edificio esistente già dotato o da dotare di impianto di riscaldamento, che comporta l'esecuzione di ope re murarie di modifica o di rifacimento di opere preesistenti, che interessino almeno il 50% di una delle seguenti par ti dell'edificio:
- -muro di tamponamento
- -solai di copertura e sottotetto
- -pavimento su solai che insistono su spazi aperti o che com porta un aumento della superficie vetrata dell'edificio superiore al 5%;
- -inserimento dell'impianto di riscaldamento in edificio es<u>i</u> stente che ne sia sprovvisto.

Ai sensi dell'art.17 della L. 30/4/976 n.373 e dell'art.20 del D.P.R. 28/6/977 n.1052, per gli edifici nuovi o ristrut turati dotati di impianto di riscaldamento con potenza ter mica al focolare superiore a 500.000 K Cal/h(ovvero a 580.000 W)l'ufficio tecnico comunale deve provvedere a verificare la conformità dei lavori eseguiti a quanto indicato nel progetto ed in eventuali varianti entro sei mesi dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

In tutti gli altri casi il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori, debbono rilasciare una dichiarazione con giunta con la quale ciascuno per gli obblighi p che gli com petono, dichiari i sotto la propria responsabilità, la rispon denza dei lavori eseguiti alla documentazione a suo tempo depositata a norma di legge.

Non potranno essere rilasciate licenze di uso e di abitabilità ad edifici per i quali l'ufficio tecnico comunale abbia segnalato, nei termini suesposti, difformità di esecuzione rispet to al progetto presentato o per i quali non sia stata deposi tata la suddetta dichiarazione congiunta. Art. 55 - ANTENNE, APPLICAZIONI RECLAMISTICHE ED ALTRE.

Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio, gli infissi, le applicazioni di carat
tere commerciale reclamistico, le indicazioni stradali e turisti
che e le attrezzature tecniche quali i sostegni e i cavi telefo
nicim, gli apparecchi d'illuminazione stradale, le antenne, Radio
e T.V., devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere
a requisiti di decoro e di ordine, e tali da non costi
tuire disturbo, e confusione visiva.

Art. 56 - ORDINANZA RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI

Oltre all'ordinata esecuzione delle opere da parte dei priva ti, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, il Sindaco può obbligare l'esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Qualora vengano rileva ti abusi o trascuratezze, il Sindaco, su parere della Comm/ne edilizia, può richiedere rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro e del buon ordine. In caso di rifiuto o di inadempienze dell'interessato, il Sindaco può provvedere di autorità a speda del medesimo.

*Le tabelle stradali ed i numeri civici sono colletati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprieta ri possano fare opposizione. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di so stenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrut ti, danneggiati o rimossi per fatti a loro imputabili. Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collo care e fare collocare previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrut ti, danneggiati o rimossi per fatti a loro imputabili.

Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnalate. Fra le uscite di autorimes se e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.), deve intercorrere una distanza minima di almeno 10,00 ml, misurata fra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere assicurata una buona visibilità al conducente, eventual mente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti. Se l'uscita dalla autorimessa é costituita da una rampa, tra lo inizio della livellata inclinata ed il filo dello spazio pub blico di transito deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno mt.3,50 di lunghezza.

Art. 60 - BASAMENTI DELLE FACCIATE

Le parti basamentali delle facciate degli edifici devono pre sentare caratteristiche di remistenza all'usura ed all'umidi tà.

Particolari ragioni ambientali possono consigliare in proposito circostanziate richieste da parte della Commissione Edilizia.

Nessun aggetto superiore a 10 cm può essere ammesso sotto la quota di ml 3,50 in qualsiasi prospetto su pubblico passaggio; anche per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con aperture verso l'esterno; questi devono essere opportunamente arretrati.

Balconi e pensiline non sono consentiti al di sotto dell'altez za effettiva di m 4,00 dal marciapiede rialzato puché tali par ti aggettanti non sporgano su suolo pubblico oltre m m 1,20 m purché non superino la larghezza del marciapiede rialzato. Nel cado di marciapiede non rialzato l'altezza minima sul marciapiede di dette parti aggettanti deve essere di m 4,50. Nel caso di fabbricati contigui i balconi chiusi dovranno ter minare a m 3,00 dal confine.

Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini purché si riservi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi ol altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie di aereazione eventualmente aperte devono pfesentare resistenza alla ruota di automezzo pesante, e devono avere caratteristiche tali da non costituite pericolo per i pedo ni.

Art. 63- COPERTURE DEGLI EDIFICI

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere con siderati elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi de materiali delle facciate e delle coperture stesse. Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meterriche e di pluviali, che vonvogliano le stesse, previ pozzetti sifonati, nella rete della fognatura. Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano esterni al fabbricato, dovranno essere realizzati in materiale indeformabi le almeno per un'altezza di m.2,00.

Art.64 - AREE NON EDIFICATE FRONTEGGIANTI SPAZI PUBBLICI

Le aree non edificate fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate o recintate. Le recinzioni devono evere aspetto decbroso ed intonato all'ambiente; gli eventuali muri di recinzione non debbono simperare cm 60 della quota stradale. Le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.

Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in relazione al catattere dell'edificio e dell'ambiente.

I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i portici devono essere lastricati con materiali scelti in accordo con l'U.T.C... E prescritta l'adozione di parapetti, o co munque di opere di riparo, per i lati di aree cortilive, al tane, ballatoi, terrazze, ecc., comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe, parti di edifici poste ad una quota inferiore, con dislivello maggiore di cm.50.

Le zone verdi,i parchi,i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con lo obbligo della pubizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi di deprimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata.

Art. 68 - DEPOSITI DI MATERIALI VISIBILI DAGLI SPAZI PUBBLICI

I depositi di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili dalle strade, spazi pubblici sono vietati nelle zone residenziali. Sono ammessi invece nelle zone produttive, ma sempre che, a giidizio del Sindaco e sentiti gli organi competenti, non costituiscano bruttura per l'igiene pub blica e del suolo, o per l'incolumità pubblica e privata. I fabbricati nuovi, ampliati o modificati devono disporre di un locale o di un manufatto per il contenimento dei recipien ti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Detto locale o manufatto deve essere al piano terra, e, indiffe rentemente che sia ricavato nel fabbricati o all'esterno del medesimo, deve avere accesso e aereazione direttamente dall'ester no. Art. 70 - CASSETTE PER IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA

Tutti i complessi d'abitazione, individuale o collettiva, gli edifici industriali e artigianali, gli uffici, non provvi sti di portineria, devono essere dotati, nell'ingresso o in prossimità di questo, di cassette per il recapito della corrispondenza, adatte ad accogliere la normale corrispondenza, giornali e riviste.

CAP. X - AREE SCOPERTE - PARCHEGGI - BARRIERE ARCHITETTONICHE

Art. 71 .- AUTORIMESSE, NEGOZI, CENTRALI TERMICHE - PADIGLIONI
DA GIARDINO

L'autorizzazione a costruire autorimesse private, negozi, padiglioni da giardino, centrali termiche, lavanderie, ecc., a completamento di edifici esistenti, viene concessa se essi costituiscono valida soluzione architettonica nell'in sieme. Tali fabbricati devono sottostare alle norme stabilite per la zona in cui ricadeno.

E' consentita la sistemazione a terrazzamenti con prato nel le coperture, purché tale sistemazione assicuti la continui tà degli spazi a verde quando esista la possibilità e ne sia riconosciuta l'opportunità.

Le aree con alberi di alto fusto, anche in assenza di vinco li specifici, possono essere utilizzate solo nei modi che consentono di salvaguardare il verde e gli alberi esistenti. Art. 72- AREE SCOPERTE

L'utilizzazione di aree scoperte deve prevedere la messa a dimora di alberature di alto fusto, le zone private, quelle invariate, lastricate e destinate a attrezzature, giochi ecc.,. Deve essere prevista anche adeguata illuminazione artificia le ove esse siano liberamente accessibili al pubblico.

Art. 73 - BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nelle progettazioni eseuutive delle opere edilizie o di opere pubbliche o di godimento pubblico e in sede delle rispet tive approvazioni vanno osservate le prescrizioni contenute negli artt.27 e 28 della legge 30/3/971 n.118, nel regolamen to di attuazione della legge medesima approvato con D.P.R. 27/4/978 n.384, e nelle eventuali leggi regionali intese tut te ad eliminare o superare le cosiddette barriere architetto niche.

Nella progettazione di edifici con destinazione residenziale ricadenti nell'ambito dei piani di zona per l'edilizia eco nomina e popolare ovvero di edifici residenziali per i quali siano previsti contributi o agevolazioni da parte dello Sta to, della Regione e di altri Enti Pubblici, dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari ai fini dell'applicazio ne dell'art.17 del D.P.R. 27/4/978 n.384.

Art. '74 - SPAZI PER PARCHEGGI

Nelle nuove costruzioni, comprese anche le ricostruzioni, devono essere riservati spazi per parcheggio in misura non in feriore ad 1 mg. ogni 20 mc di costruzione destinata ad abi tazione, uffici o negozi.

Spazi per parcheggio debbono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed all'accesso degli autoveicoli.

I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure promiscuamente o anche in aree che non facciano parte del lotto, purché siano asservite all'edificio con vincolo permamente di destinazione a parcheggio, mediante atto da trascriversi a cura del proprietario.

L'attività edilizia nell'ambiente é soggetta alle leggi vi genti sulla tutela delle cose di interesse storico ed arti stico. Anche in mancanza di vincoli rzgolarmente costituiti, al fine di non sconvolgere il secolare assetto della città, il Sindaco e la Comm/ne edilizia possono adottare tutte le possibili cautele per controllare ogni proposta di inserimento o di trasformazione nei suoi principali e secondari aspetti di massa, di linea, di colore, di materiale.

Art. 76 - EDIFICI PUBBLICI

Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, ci nematografi, collegi, ospedali, case di cura, fabbricati per uso industriale e commerciale, autorimesse ed officine, ma celli e mattatoi, magazzini e depositi di merci, impianti sportivi ecc., sottostanno oltre che alle norme preciste nel presente regolamento a quelle previste nelle leggi parti colari relative.

Art. 77 - LOCALI PER ALLEVAMENTO E RICOVERO BESTIAME

I locali per allevamento e ricovero di animali devono essere dislocati in conformità alle disposizioni del T.U. sulle leggi sanitarie e sottostanno oltre che alle norme del presente regolamento a quelle previste nelleleggi particolari relative.

Gli impianti per lavorazioni insalubri di cui al T.U.del le leggi sanitarie devono essere dislocati in conformità alle disposizioni del citato T.U. E sottostanno oltre che alle norme del presente regolamento a quelle previste nel le leggi particolari relative.

TITOLO IV

LOTTIZZAZIONE DI AREE PRIVATE - VIGILANZA - VIOLAZIONE - NORME TRANSITORIE - ADEGUAMENTI

CAP. XI - DOCUMENTAZIONE ED ONERI PER LA LOTTIZZAZIONE
DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO.

Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo edificato rio deve presentare all'U.T.C. apposita domanda in carta da bollo, diretta al Sindaco.

Qualora l'area da lottizzare appartenga a più proprietari essi devono unire alla domanda oltre agli altri documenti di rito, un atto notarile nel quale dichiarino il loro consenso alla lottiz zazione e si impegnino a sostenere gli oneri relativi in solido tra loro. L'interessato dovrà eleggere espressamente per iscrit to il domicilio nel comune nel cui territorio deve eseguirsi la lottizzazione, relativamente ad ogni atto o affare ad esso rela tivo. Qualora il richiedente, sia una persona giuridica dovrà es sere prodotta documentazione idonea da cui risultino: la natura, la sede e la rappresentanzallegale.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1) rilievo planimetrico e altimetrico del terreno in scala 1,500, con l'indicazione dei caposaldi di riferimento;

2)planimetria di progetto in scala 1: 500 ;

3) schemi altimetrici in scala 1:500 dei fabbricati;

4) schemi planimetrici in scala 1: 200 dei tipi edilizi previsti dal progetto;

5) schemi planimetrici in scala 1:500 delle opere di urbanizzazio ne primaria(strade, ppazi di sosta o di parcheggio, fognature, acque dotto, rete di illuminazione, distribuzione della energia elettrica e del gas per uso domestiso, spazi di verde attrezzato), con l'indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti;

6) tabella dei dati di progetto, mella quale devono essere indicati: la superficie totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d'uso e le relative percentuali, il volume edificabi le, il rapporto di copertura di ogni singolo lotto e gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria;

7) norme di attuazione contenenti prescrizioni sui materiali di ri vestimento, sui tipi di recinzioni, sulle essemze arboree da impiantare nelle aree verdi ecc.;

8) relazione illustrativa del progetto, contenente l'inserimento del la lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbani stiche ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di unbanizzazione;

9) estratto e certificato catastale dei terreni inclusi nella lot tizzazione;

10) planimetria su base catastale, in scala 1: 2000 riportante i m limiti delle proprietà, nonché destinazioni d'uso del suolo, previ ste dal P.R.G.;

11)proposta di convenzione.

I documenti a corredo, tutti debitamente firmati dal proprietario e dal tecnici che li hanno redatti, devono essere presentati in 5 copie. La proposta di convenzione deve prevedere:

- a)la cessione gratuita delle aree per le opere di urbanizzazione primaria precisate dall'art.4 L. 29/9/964 n.847 e per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al punto seguente;
- b)l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte del le opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazio ne o di quelle necessarie per allacciare la zona interessata ai servisi pubblici. La quota é determinata in proporzione al la entità ed alle caratteristiche degli insediamenti e delle lottizzazioni;
- c)il termine, non superiore ai 10(dieci) anni, entro il quale de ve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione;
- d)l'impegno ad effettuare a titolo di cauzione, un deposito, in denaro o mediante polizza fidejussoria, presso il Tesoriere Co minale, voncolato a favore del Comune, per un valore pari all'80% sirk del costo presunto delle opere di urbanizzazione;
- e)l'impegno ad eseguire a propria cura e spese le opere di urba nizzazione primaria, e, su richiesta del Comune, quelle di urbaniz zazione secondaria o quelle per l'allacciamento ai pubblici ser vizi;
- f)rimborso delle spese di progettazione per le lottizzazioni com pilate d'ufficio ai sensi dell'art.80 del presente regolamento.

Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di aree per l'urbanizzazione secondaria, il proprietario versi una som ma corrispondente al valore della quota delle aree stesse, in tutti quei casi in cui la cessione dia luogo ad inconve nienti per il Comune; come pure può convenire che in luogo della concessione parziale delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una od alcune soltanto di tali opere. Di conseguenza nel caso di cui al comma presedente il proprietario deve versare la somma corrispondente alla quota degli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria oppu re la somma corrispondente alla quota parte degli oneri per le opere necessarie all'allacciamento della zona ai pubblici servizi.

Art. 82 - RILASCIO O DINIEGO DI CONCESSIONE ALLA LOTTIZZAZIONE

Il Sindaco, sentiti i pareri dell'UTE e della Commissione Edilizia Comunale, quando la lottizzazione proposta presen ti difficoltà rispetto alle norme previste perila zona del P.R.G., respinge la domanda dandone comunicazione scrit ta all'interessato, restituendo contemporaneamente, 3 della copie dei documenti presentati a corredo della domanda; quan do invece la lottizzazione risulti meritevole di concessio ne sottopone all'approvazione del Consiglio Com/le il progetto di lottizzazione e lo shbema di convenzione. Dopo l'approvazione della deliberazione consiliare, a norma dell'art.41 octis della legge 17/8/942 n.1150, si procede al la stipula della convenzione che, viene registrata e trascrit ta a cura e spese del proprietario lottizzante. Il Sindaco, quindi, rilascia la concessione alla lottizzazio ne, corredata da una copia dei documenti di progetto, notificandola in via amministrativa al proprietario.

Art. 83 – DURATA DELLA CONCESSIONE ALLA LOTTIZZAZIONE

La concessione per la lottizzazione ha validità massima di 10 anni.

Può convenirsi anche un termine più breve.

I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria; quelli delle opere di urbanizzazione secondaria o quelli per l'allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi, devo no essere concessi così come previsto all'art.2 del presente Regolamento.

Gli uffici e servizi comunali possono, in ogni fase dicesecuzio nedicillavori, effettuare visite di controllo per accertarne la buona esecuzione e la conformità al progetto. A tal fine il proprietario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori e della ultimazione dei medesimi.

Art. 85 - PERDITA DI DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLA
CAUZIONE

Qualora entro il termine di validità della concessione, a lottizzare, non vengano realizzate le opere di urbaniz zazione complessivamente previste, il proprietario perde il diritto alla restituzione della cauzione.

Lo svincolo della cauzione può avvenire su autorizzazione del Sindaco e nella misura del 50% solo dopo il favorevole collaudo di almeno 1'80% del totale delle opere di urbaniz zazione convenzionata, collaudo da effettuarsi a cura e spe se del Comune.

Il restante 50% della cauzione viene svancolato sempre su autorizzazione del Sindaco, a totale ultimazione e favorevo le collaudo di tutte a le opere previste.

Art. 87 - DOMANDA DI CONCESSIONE NELL'AMBITO DELLA LOTTIZZAZIONE

Per la domanda ed il rilascio delle concessioni edilizie per l'edificazione nell'ambito della lottizzazione, si seguono le norme contenute nel Titolo I del presente Regolamento. Il contributo concessòrio di cui all'art. 5 della l.n.10/977 é determinato dal conguaglio ai sensi dell'art. 11 della stes sa legge.

Art. 88 - COMPILAZIONE DI UFFICIO DELLA LOTTIZZAZIONE

į.

Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone e presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, il Sindaco provvede per la compilazione d'ufficio.

Il progetto di lottizzazione una volta approvato, é notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare entro 30 giorni dalla notifica, prorogabili a domanda degli interessati, se l'accetti no e se intendono attuarlo; ove i proprietari intendano attuarlo il Comune haf facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità delle eventuali richieste degli in teressati. In caso contrario il Comune ha facoltà di procede re alla espropriazione delle aree.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel ter mine assegnato o lo presentino incompleto negli elaborati in dicati all'art. 101 del presente Regolamento, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle nonne del P.R.G.,

Il Sindaco previa deliberazione del Consiglio Com/le, ha fa coltà di derogare dalle disposizioni del presente Regolamen to, limitatamente ai vasi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

Tale facoltà può essere esercitata subordinatamente al preventivo nulla-osta dei competenti Organi ai sensi dell'art.3 della 1.n.21/12/955;n.1357.

In tal caso il termine di 60 giorni previsto dall'art.14 del presente Regolamento è prorobato del tempo occorrente per lo svolgimento delle procedure relative al condeguimento dei nulla-osta predetti. CAP. XII – VĮGILANZA E VIOLAZIONI

Art. 90 - ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI

ŧ,

Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento nelle parti interessate dalla rico struzione o ristrutturazione, devono adeguarsi alle norme ur banistiche, edilizie ed igieniche vigenti. Nei suddetti edifici sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzio ne di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 91 - VIGILANZA SULLE OPERE IN CORSO SUL TERRITORIO - PROV VEDIMENTI

Ai sensi dell'art.32 Mella legge urb.ca 17/8/942 n.1150, il Sindaco esercita, mediante funzionari ed agenti del Comuno. la vigilanza nei confronti di tutte le opere che vengono ef fettuate nel territorio comunale. La vigilanza converne non solo gli aspetti strutturali delle costruzioni ma anche gli aspetti funzionali delle costruzioni medesime, cioé il tipo di utilizzazione.

Qualora le opere vengano effettuate non conformemente al progetto approvato, oppure nella loro esecuzione, non sia tenuto
conto delle prescrizioni e delle modalità contenute nella con
cessione edilizia, ovvero la destinazione d'uso sia difforme
da quella risultante da attix ufficiali, il Sindaco ordina la
immediata sospensione dei lavori, riservandosi di prendete i
provvedimenti che risultino necessari per apportare le modifiche o la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione in ca
so di violazioni meno gravi cessa di avere efficacia se entro un mese dalla notifica di esso il Sindaco non abbia affot
tato e notificato i provvedimenti definitivi.

Per i lavori o attività iniziati senza concessione edilizia o proseguiti dopo la precitata ordinanza di sespensione le opere vençono considerate abusive ed il Sindaco deve applica re le disposizioni di cui all'art.15 l.n.10/977.

Quando l'inosservanza si riferisce ad opere eseguite da Amni nistrazioni statali ed organi da esse dipendenti, il Sindaco ne informa la Regione competente per tetritorio e il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti dell'art.81 della legge n. 616/977. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento Edilizio si applicano le sanzioni previste dagli artt.105 e seguenti del T.U. della Legge com/le e prov.le 3/3/934 n.383.

L'inosservanza alle norme igienico-sanitarie é punibile con le sanzioni stabilite dall'art.344 del T.U. sulle leggi sanitarie 27/7/934 n.1835.Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie per le violazioni dalle norme dei regolamenti locali di igiene, le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi derivanti dal la concessione si distinguono nel modo seguente:

1) Mancato versamento del contributo all'atto del rilascio del la concessione per la quota relativa alle urbanizzazioni e nel termine di 60 giorni per la quota commisurata al costo di ce struzione:

- a)la corresponsione degli interessi legali se i versamento avviene nei successivi 30 giorni;
- b)la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga tra il 30° ed il 60° giorno successivi alla scadenza dei termini fissati; c)la riscossione del contributo aumentato di un terzo, qualora il ritardo si protragga oltre il 60° giorno dalla scadenza dei termini previsti.
- 2)Opere eseguite sin totale difformità o in assenza della concessione: debbono essere demolite a cura e spese del proprietario, nel termine fissato dal Sindaco con ordinanza. In caso di mancata demolizione le opere saranno acquisite, senza indennizzo, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponitibile del Comune che dovrà tillizzarle ai fini pubblici, compre si quelli di edilizia residenziale pubblica. L'acquisizione ha luogo con ordinaza del Sindaco debitamente motivata. Detta ordinanza deve essere vidimata e resa esecutiva dal Pretore nella cui giurisdizione è compreso il Comune e costituisce titolo per la trascrizione dell'ordinanza stessa nei fegistri immobiliari e per l'immissione in possesso da parte del Comune stesso. L'ordinanza suddetta può essere tuttavia impugnata con ricorso al Trib.le Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua notifica.

Tutti gli atti giuridici riquardanti costruzioni effettuate in mancanza di concessione scho nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza di tale mancanza. Se l'opera esseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrastata con rilevanti interessi urbanistici o ambientali orqui re non può essere utilizzata per i fini sopraindicati, deve este re demolita a spese del costruttore e l'area su cui insiste ri mane acquisita.

3) Ove non sia possibile rimuovere i vizi delle procedure ammini strative oppure non sia possibile il ripristino della situazione precedente, si applica una sonzione pecuniaria pari al valore ve nale delle opere a loro parti abusivamente eseguite, sulla base di valutazione effettuata dall'U.T.E.. Tale valutazione deve es sere notificata alla parte interessaba e diviene definitiva se non viene impugnata nei termini stabiliti. I contributi, le sanzioni e le spese stabilite dalla legge vengono recuperate dal Comune con l'esservanza del R.D. 14/4/910 n.639 riguardante la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici.

4)Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione; il concessionario é tenuto alla loro denolizione. Se questa non può avvenire senza pregiudizio dalla parte conforme, il Sindaco deve applicare una sanzione pari al doppio del valore della parte del l'opera realizzata in difformità della concessione.

5)Non si procede comunque alla demolizione oppure all'applicazio ne prevista dalla legge se vengono realizzate delle varianti che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali é stata rilasciata la concessione.

6)I mutamenti di destinazione, le violazioni degli atti d'obbligo e del le convenzioni a cui sono subordinate le concessioni, sono sottopo ste alla sanzione amministrativa della riduzione in pristino ai sensi dell'art. 32 l.c., In caso di violazione da parte del proprietario dell'ordine traspesso si applica la sanzione di cui al precedente punto 2.

Le predette variazioni debbono, però essere autorizzate ai sensi degli artt. 6 e 8 del presente regolamento, prina del rilascio del certificato di abitabilità o di uso della costruzione.

7)Opere eseguite da parte di terzi, in totale difformità dalla con cessione o in assenza di essa, su suoli dello stato o di Enti ter ritotiali: tali opere sono acquisite senza indemnizzo, rispettiva mente al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli Enti stessi, salvo restando il potere di ordinare la demolizione a cura e spese del costruttore quando l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali.

In caso di inadempimento all'ordine, alla demolizione provvede il Comune con recupero delle spese ai sensi del già citato R.D.14/4/910 n.639. Se le opere sono soltanto parzialmente difformi dalla concessione, si applica una sanzione pari al doppio del valore della parte realizzata in difformità della concessione. La sanzio ne é, però, comminata dallo Stato e dagli altri Enti territoriali interessati. E' fatto divieto a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture e predispor re gli allacciamenti anche se provvisoti per l'esecuzione di ope re prive di concessione.

Cap. XIII-ENTRATA IN VIGORE DEL R.E. - NORME TRANSITORIE - ADEGUAMENTI

Art. 93-ENTRATA IN VIGORE DEL R.E.

mil presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazio ne e dopo da successiva prescritta pubblicazione di 15 gior ni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione comunale in materia.

Le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzio ne alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non sono soggette alle nuove disposizioni purché l'inizio dei lavori avvenga nei termini di validità della concessione rilascia ta e le opere vengano ultimate entro 36(trentasei)mesi dalla data di inizio...

Art. 95 - CONTROLLO SULLE AUTORIZZAZIONI AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO

Tutte le autorizzazioni e concessioni all'occupazione di aree pubbliche devono essere controllate, modificate ed eventualmen te revocate entrolilitermine di tre ahni dalla data di entra ta in vigore del presente Regolamento, al fine di renderle non contrastanti con il pubblico decoro.

Art. 96 - RIMOZIONE MATERIALE ACCATASTATO SU SPAZI PUBBLICI

I depositi di materiali accatastati o alla rinfusa esisten ti nelle zone residenziali e nelle fasce di rispetto della viabilità, devono essere eliminati entro il termine di tre mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento. Le canne fumarie senza le tubazioni prescritte o che lascia no evidenti tracce all'esterno degli edifici devono essere sostituite con canne regolamentari(o abolite se possibile) entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigo re del presente Regolamento. Il Sindaco può ordinare, per l'estetica dell'abitato, neglò edifici esistenti sulla cui copertura siano installate più di due antenne per radio e televisione, la sostituzione del le antenne individuali con una unica antenna centralizzata entro il termine di tre anni dalle entrata in vigore del presente Regolamento.

Le autorimesse private, le lavanderie e gli altri impianti e costruzioni esistenti non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento, devono essere adeguate alle norme vigenti, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente 22 golamento.